



COMUNE DI BALZOLA

VIA ROMA, 67 - C.A.P. 15031

P.I. - C.F. 00450010061 - TEL. 0142 804131 - FAX 0142 804106 - e-mail info@comune.balzola.al.it

COMUNE DI BALZOLA Provincia di ALESSANDRIA

CONVENZIONE D'INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA NECESSARIA PER LA REDAZIONE DI VARIANTE PARZIALE , ART. 17 co.5 L.R. N. 56/77 , AL PRGC VIGENTE

L'anno **DUEMILADICIASETTE** addì _____ del mese di _____ nella sede Municipale.

- Ritenuto di dover affidare, mediante apposita convenzione , la predisposizione di relazioni di compatibilità acustica alla variante parziale 2017 ex art. 17 L.R n. 56/77, al PRGC vigente

Tra il

Sig. DEBERNARDI geom. Livio – Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Balzola , come nominato con Decreto del Sindaco n. 04 del 24/05/2016 il quale agisce in nome e per conto del Comune di Balzola (C.F. 00450010061)

ed il sig:

_____ nato a _____ il _____ residente in _____
- _____ - C.F. - _____ iscritto all'Albo dei
_____ della Provincia di _____ al n. 849 ;
in qualità di _____ dello Studio Tecnico Associato _____ con sede in
_____ P.-I. _____

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Il Comune di Balzola nella persona Responsabile del Servizio sopra indicato conferisce allo Studio Tecnico Associato _____ con studio in _____, P.I. _____ l'incarico della predisposizione della relazione di compatibilità acustica necessaria per la formazione della Variante Parziale 2017 al PRGC.

La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 1 copie cartacee e a richiesta dell'Amministrazione anche in formato DWG per le cartografie e in formato doc/excel per i documenti di testo. I progetti dovranno comprendere tutti gli elementi ed elaborati tecnici prescritti dalle leggi in materia (Legge 447/95, L.R. 52/2000 e DGR 85-3802 del 06/08/2011).

ARTICOLO 2

La documentazione tecnica dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale - relazione di compatibilità acustica entro entro 20 giorni dalla data ricevimento documentazione urbanistica.

ARTICOLO 3

Se la documentazione tecnica non potesse venire accolta dal competente Servizio Tecnico della Regione Piemonte per difetto di elaborazione o per inesattezza dell'impostazione allo studio incaricato non sarà dovuto alcun compenso e l'Amministrazione non avrà l'obbligo di reincarlo di un nuovo studio in sostituzione di quello non accettato.

ARTICOLO 4

Ove la presentazione degli elaborati venga ritardata oltre il termine stabilito nel precedente articolo, salvo le eventuali proroghe richieste e che potranno essere concesse per giustificati motivi, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penalità di € 50,00. Nel caso che il ritardo negli adempimenti dello studio incaricato superi i 60 giorni il termine fissato, l'Amministrazione Comunale ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso i progettisti inadempienti, senza che questi ultimi possano pretendere compensi o indennità di sorta sia per onorari sia per rimborso spese.

ARTICOLO 5

Il compenso per il presente incarico è così determinato:

➤ € _____, oltre a contributi ed IVA 22% paria totali €. _____

ARTICOLO 6

Le prestazioni derivanti dall'incarico di cui sopra saranno liquidate:

1) a saldo ad avvenuta espressione di parere di conformità della Variante Parziale da parte della Provincia di Alessandria.

Viene inoltre concordemente stabilito che la fatturazione delle relative spese tecniche derivanti dal presente incarico verranno effettuate allo Studio tecnico Associato _____ con sede in _____ - P.I. _____.

ARTICOLO 7

In ordine all'incarico di cui sopra il Tecnico incaricato dovrà attenersi alle disposizioni vigenti in materia , assumendo le responsabilità e gli obblighi stabiliti dalle norme stesse. I professionisti incaricati hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità per l'espletamento del suddetto incarico ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici , urbanistica , professionale e universitaria.

ARTICOLO 8

La documentazione resterà in piena ed assoluta proprietà del Comune.

ARTICOLO 9

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione che non possono trovare soluzione in via amministrativa , saranno , nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo , deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri , di cui uno scelto dal Comune, uno dal professionista ed il terzo dai primi due . In caso di disaccordo il terzo membro verrà designato dal Tribunale di Vercelli . Il collegio arbitrale giudicherà secondo criteri di equità .

ARTICOLO 10

Saranno a carico del professionista tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto che è sin d'ora impegnativo per il professionista nei riguardi del Comune .

ARTICOLO 11

Il presente atto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi art. 15 DPR n. 634/1972.

Letto confermato e sottoscritto .

Il Responsabile del Servizio

Livio geom. DEBERNARDI

Studio Tecnico Associato

Renato ing. Santero